

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27883 Anno 2013

Presidente: PIVETTI MARCO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 13/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 12243-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

INTERFINANCE SPA;

- intimato -

sul ricorso 17104-2008 proposto da:

INTERFINANCE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
VOLPE GIAN MARIA, PODENZANA BONVINO DAVIDE con studio
in GENOVA VIA PALESTRO 12/3 (avviso postale) giusta
delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 118/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE BELLIS che si
riporta;

udito per il controricorrente l'Avvocato VOLPE che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con istanza in data 18.6.02, la curatela del fallimento Mitta s.r.l. chiedeva il rimborso di un credito IVA, per l'anno 1998, per un ammontare di £. 51.214.000. L'istanza veniva disattesa, con provvedimento del 17.12.03, avendo l'Ufficio operato una compensazione, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 472/97, del credito in questione, maturato nel periodo prefallimentare, con i debiti riconducibili all'attività della predetta società anteriore alla dichiarazione di fallimento, e derivanti da iscrizioni a ruolo, cui faceva seguito la notifica di tre cartelle di pagamento, avvenuta in data 28.9.01 e 5.2.02, relative a controcrediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, per gli anni dal 1994 al 1996.

2. L'avviso di diniego di rimborso veniva impugnato dalla Interfinance s.p.a. - divenuta cessionaria, con atto del 9.4.01, del credito di imposta già vantato dalla fallita Mitta s.r.l. - dinanzi alla CTP di Genova, che accoglieva il ricorso. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 2 nei confronti della decisione di prime cure, veniva, dipoi, respinto dalla CTR della Liguria, con sentenza n. 118/07, depositata il 4.12.07 e notificata il 27.2.08.

2.1. La CTR - confermando la decisione di prime cure - affermava, invero, che il credito IVA per l'anno in questione fosse stato correttamente esposto nel modello VR, pure in assenza della corrispondente dichiarazione annuale, e che la compensazione, eccepita dall'Ufficio alla Interfinance s.p.a., di controcrediti vantati, a sua volta, nei confronti della società cedente, non fosse opponibile alla cessionaria, poiché le relative cartelle esattoriali erano state notificate al curatore del fallimento della Mitta s.r.l. in epoca successiva alla notifica della cessione del credito di imposta in contestazione.

2.2. Il giudice di appello riteneva, pertanto, che il diritto della contribuente al rimborso non avrebbe dovuto essere negato dall'Amministrazione finanziaria.

3. Per la cassazione della sentenza n. 118/08 ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, ai quali la Interfinance s.p.a. ha replicato con contro-ricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, nonché con memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 bis del d.P.R. 602/73, 1 del D.M. n. 384/97 e 19 d.lgs. n. 46/99, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR - ad avviso della ricorrente - nel ritenere che la compensazione del credito vantato dal contribuente con i controcrediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del medesimo, non fosse opponibile alla cessionaria Interfinance, per essere stata la cessione del credito in contestazione notificata in epoca precedente alla notifica delle cartelle di pagamento relative a tali controcrediti.

1.2. In realtà, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, le disposizioni di cui agli artt. 43 bis del d.P.R. 602/73 e 1 D.M. 384/97 - secondo cui la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, renderebbe tali crediti inopponibili al cessionario - non sarebbero applicabili in materia di IVA, essendo le stesse previste dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Sicchè non potrebbe che trovare applicazione, nella fattispecie concreta, la disciplina di diritto comune, ovvero sia il disposto dell'art. 1248, co. 2 c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano insorti successivamente al credito azionato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il motivo è fondato.

2.1. E' bensì vero, infatti, che - a norma dell'art. 1, co. 7 del D.M. n. 384/97, attuativo del disposto di cui all'art. 43 bis d.P.R. n. 602/73 - "l'atto di cessione" dei crediti fiscali chiesti a rimborso dalle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del co. 1 della stessa disposizione, "è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, se:" "(...) al momento della notifica risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione".

Tuttavia, ancorchè nel caso concreto le iscrizioni a ruolo e le relative cartelle siano state notificate alla cessionaria Interfinance s.p.a. in data posteriore (28.9.01 e 5.2.02) alla notifica dell'atto di cessione del credito, già vantato dalla fallita Mitta s.r.l. (18.5.01), tale cessione è certamente inopponibile all'Amministrazione finanziaria che, pertanto, ha legittimamente operato la compensazione in parola.

2.2. Deve - per vero - ritenersi, al riguardo che il combinato disposto degli artt. 43 bis d.P.R. 602/73 e 1, co. 7, D.M. 384/97 non sia applicabile ad imposte diverse da quelle dirette, e perciò sia inapplicabile all'IVA, imposta della quale si controverte nel caso di specie.

2.2.1. A tanto induce, infatti, anzitutto il tenore letterale della norma di cui al co. 1 dell'art. 1 del D.M. n. 384/97, nella parte in cui fa riferimento alla richiesta di rimborso operata dai contribuenti nella "dichiarazione dei redditi", e laddove estende il novero delle persone legittimate a richiedere il rimborso di imposta ai "soggetti di cui all'art. 87, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi". In tal modo, infatti, la norma circoscrive, inequivocabilmente, il suo ambito applicativo alle sole imposte sui redditi, restandone palesemente escluse le imposte indirette, e perciò l'IVA.

2.2.2. Tale conclusione appare, del resto, confermata in toto dalla disposizione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 46/99, a tenore del quale la disposizione di cui all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

43 bis del d.P.R. 602/73, ed altre ivi menzionate, "si applicano alle sole imposte sui redditi".

2.2.3. Se ne deve necessariamente inferire che, in materia di IVA, non può che trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 1248, co. 2 c.c., secondo la quale, nel caso in cui - come nella specie - la cessione non sia stata accettata dal debitore, ma sia stata a questi notificata, è impedita solo la compensazione dei crediti sorti - a favore del debitore ceduto (nel caso concreto, l'Amministrazione finanziaria) e nei confronti del cedente (nella specie, il fallimento Mitta s.r.l.) "posteriormente alla notificazione" della cessione del credito.

In altri termini, e facendo applicazione di tale disposizione alla materia tributaria, mentre per le imposte dirette occorre avere riguardo - ai fini dell'operatività della compensazione tra il credito chiesto a rimborso dal contribuente ed il controcredito vantato dall'Ufficio - alla notifica della cartella di pagamento, che deve essere "anteriore" alla notifica dell'atto di cessione del credito, per quanto concerne l'IVA, invece, bisogna fare riferimento all'insorgenza del controcredito dell'Amministrazione finanziaria, che - se è "anteriore" alla cessione - è opponibile al cessionario (v., in generale, Cass. 2096/07). Ed è indubitabile che, in materia di IVA, l'insorgenza del credito per l'Ufficio si determini sulla base della dichiarazione del contribuente che, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 633/72, deve contenere tutti i dati che consentano all'Amministrazione di acquisire le indicazioni concernenti l'ammontare delle operazioni attive e passive compiute nel periodo di riferimento, e di operare la relativa liquidazione di imposta.

2.2.4. Orbene, nel caso concreto, è incontroverso che i crediti opposti dall'Ufficio in compensazione siano insorti in sede di liquidazione delle dichiarazioni del contribuente per gli anni 1994. 1995 e 1996, in epoca precedente, dunque, la notifica della cessione del credito, avvenuta in data 18.5.01. Ne discende che la compen-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sazione operata dall'Ufficio non può ritenersi preclusa dalla suddetta cessione.

3. Il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto, risultandone assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i quali l'Agenzia delle Entrate denuncia l'omessa motivazione in ordine alla ritualità della richiesta di rimborso del credito proposta dal contribuente con il solo modello VR, privo della relativa dichiarazione (credito estinto per effetto della compensazione opposta dall'Amministrazione), nonché circa l'applicabilità al caso concreto dell'art. 1248, co. 2 c.c. Dall'accoglimento del ricorso principale consegue, altresì, l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla Interfinance s.p.a., e con il quale la resistente ha censurato la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio da parte del giudice di appello.

4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della resistente soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la resistente alle spese del presente giudizio che liquida in € 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3.6.2013.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale